

## INAIL: riduzione del tasso di premio

di [Giovanna Greco](#)

Publicato il 28 dicembre 2016

l'INAIL ha compilato la Guida alla Compilazione del modello OT24 per l'anno 2017 utile alle aziende per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi di prevenzione effettuati nell'anno 2016



E' stata pubblicata sul portale INAIL la **Guida alla Compilazione del modello OT24 per l'anno 2017** utile alle aziende per richiedere la **riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi di prevenzione effettuati nell'anno 2016**.

Potranno richiedere la riduzione solamente le aziende con almeno un biennio di attività. L'istanza per la riduzione del tasso di premio dovrà essere presentata **entro il prossimo 28 febbraio** dalle aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Si ricorda che gli interventi relativi alle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro dovranno essere **aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa** in materia (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Le **condizioni per l'ammissione al beneficio** sono:

- lo svolgimento di almeno un biennio completo di attività;
- l'adozione delle misure migliorative entro il 31 dicembre 2015;
- l'indicazione degli interventi effettuati atti a raggiungere almeno il punteggio di 100;
- regolarità contributiva alla data di trattazione della domanda da parte dell'INAIL.

La riduzione viene applicata in base al numero dei lavoratori che viene esposto sul modello 20SM di notifica del tasso 2016.

Il **modulo di domanda** è composto da:

- **una scheda informativa generale**, che contiene i dati necessari a una corretta

individuazione dell'azienda da parte dell'Inail (denominazione e ragione sociale, codice ditta, p.a.t. e Sede Inail territoriale di competenza);

- **la dichiarazione del richiedente**, relativa alla ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (consapevolezza che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro);

- **la domanda di riduzione**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente.

Inoltre anche quest'anno, come per l'anno scorso, **tutta la documentazione probante gli interventi dovrà essere obbligatoriamente presentata all'INAIL** assieme alla domanda ,a pena di inammissibilità, entro il termine del 28 febbraio 2017. E' necessario utilizzare l'apposita funzionalità **"Allegati" disponibile nei Servizioonline all'interno del "modulo OT24 - Lista inviate"**.

La domanda è presentata dall'azienda che ha attuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che, in ragione della loro valenza prevenzionale, si riflettono su tutte le p.a.t. dell'azienda ovvero su singole p.a.t. anche in relazione al settore produttivo aziendale, individuato dalla classificazione delle attività nelle voci di tariffa.

Gli interventi effettuati possono avere utilità pluriennale e dunque mantenere la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua ad attuare quanto previsto dall'intervento: in questo caso è però necessario che l'azienda riproponga annualmente l'istanza e conferma anno per anno tale continuità di attuazione, tramite la documentazione probante indicata.

Il **numero del lavoratori anno** rappresenta uno speciale **parametro quantitativo** adottato nell'ambito del sistema tariffario INAIL all'esclusivo fine di determinare la misura dell'oscillazione del tasso di premio spettante all'azienda dopo il primo biennio di attività. Il **calcolo è effettuato rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua determinata secondo i parametri esplicitati nell'art.22 MAT**, sulla base del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno nel quale il tasso oscillato deve trovare applicazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. Il dato è comunicato alla ditta annualmente sul provvedimento 20SM, nella sezione "determinazione del tasso applicato sulla base dei dati del periodo di osservazione" ed è distinto per ciascun rischio assicurato.

28 dicembre 2016

Giovanna Greco

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l